



Stagione 2024/2025
Comunicato n. 62 del 13/05/2025
ASC OVER 35 CALCIO A-11
- Calcio a 11 -

1. Comunicazioni

COMUNICATO UFFICIALE DELLA SERVIZI SPORTIVI CALCIO E NON SOLO

Premesso che il Diritto Sportivo pubblicato dalla Giappichelli Editore commentato dal Prof. Dr. Avv. Antonio Torrisi dell'Università di Catania, nel capitolo relativo all'antisportività della condotta ed ai criteri di imputabilità della responsabilità in capo alle Società sportive rimarca il fatto che "le sanzioni non sempre conseguono alla commissione stricto sensu di illeciti sportivi o comportamenti antisportivi, visto che esse possono essere comminate alle Società sportive anche a titolo di c.d. «responsabilità oggettiva», ma continua ancora con arguta disquisizione l'esimio Prof. "le considerazioni fin qui svolte suggeriscono che l'atto sleale o antisportivo di significativa gravità è un atto che si pone fuori dall'ambito sportivo. I principi di lealtà, correttezza e probità, espressamente prescritti all'art. 13-bis dello Statuto del CONI, oltre che in tutti i Regolamenti delle singole Federazioni Sportive, restano intesi come canone di condotta a cui il tesserato, l'affiliato e gli altri soggetti dell'Ordinamento sportivo si devono attenere in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva».

Rilevato che la Società Borboruso nel Cuore di Pedivigliano (CS) nel corso della corrente stagione agonistica 2024-2025, sia nel Campionato Amatori Over 35 A11 A.S.C. e sia nella Coppa Calabria, non si è presentata alle gare inserite in calendario, pubblicate sul sito ufficiale, quindi già note fin dal mese di settembre 2024:

26.10.2025 Over Lamezia vs Borboruso nel Cuore presso il Complesso Sportivo Ginepri di Sant'Eufemia Lamezia (CZ); (Coppa Calabria)

15.03.2025 Alchimia S.G. vs Borboruso nel Cuore presso il Campo Sportivo di Gasperina (CZ); (Campionato)

05.04.2025 Real Filadelfia vs Borboruso nel Cuore presso lo Stadio Comunale di Filadelfia (VV); (Campionato)

10.05.2025 Nuova Soverato Amatori vs Borboruso nel Cuore presso il Campo Sportivo di Gasperina (CZ); (Campionato)

Constatato che almeno per i tre incontri inseriti nel calendario del Campionato, non disputati dalla Società Borboruso nel Cuore, hanno condizionato la classifica sia per quanto riguarda la vittoria del torneo (Nuova Soverato – Filadelfia) e sia per quanto riguarda il posizionamento in classifica generale nella zona play-off (Alchimia S.G. – Marmeria Molinaro) ed a nulla può valere la patetica giustificazione di non aver preso parte ad entrambe le gare nella prima ipotesi e quindi di non aver falsato alcunché.

Rilevato che le mancate presentazioni, di cui sopra elencate, hanno recato grave nocimento all'immagine ed al prestigio dell'ASC Calabria Calcio ed alla Servizi Sportivi Calcio e non solo, Organizzatrici dei diversi tornei, nonché, come sopra ampiamente esposto, è ravvisabile in se un "comportamento gravemente antisportivo", aggravato dal fatto, che da settimane antecedenti alla gara conclusiva con la Nuova Soverato, si era a conoscenza dell'importanza di questo confronto nella misura in cui era valevole per la conquista del titolo di campione del girone A e non solo, era notorio a tutti gli addetti ai lavori che per l'occasione la Società di casa aveva organizzato i festeggiamenti insieme ai propri calciatori, sportivi, tifosi, familiari, organizzazione, terna arbitrale e squadra avversaria.

Per non parlare poi della complessa organizzazione predisposta dalla Servizi Sportivi Calcio e non solo, che aveva stabilito la diretta dell'incontro via web, contattando l'emittente televisiva specializzata LAMEZIA.IT, con relativi costi economici a carico dell'Organizzazione.

Rilevato che tutte le rinunce a presentarsi in campo sono pervenute all'Organizzazione in maniera del tutto irrituale, come si può facilmente dimostrare dalle comunicazioni whatsapp, sempre e comunque pochi minuti prima dello scoccare del termine ultimatorio, recando grave disagio alla Servizi Sportivi Calcio e non solo, nel dover comunicazione urgente di annullamento della gara a tutti gli addetti ai lavori.

Rilevato che negli otto anni di permanenza nei nostri Campionati, la Società Borboruso nel Cuore non ha dato nessun segno di concreta partecipazione, di adesione all'attività dell'Associazione, rimanendo costantemente inerte ed assente a qualsiasi iniziativa (presentazione calendari-premiazioni dell'attività agonistica-raduni tecnici con le Società- ecc.), dimostrando sempre e comunque una indifferenza oggettiva alla buona riuscita delle manifestazioni programmate.

Constatato che la Dirigenza della Società Borboruso nel Cuore nell'ultimo anno non ha dato segni di collaborazione e di impegno concreto e fattivo nella partecipazione in primis per la buona riuscita e poi per la valorizzazione dell'immagine dei Campionati organizzati dall'ASC Calcio Calabria, rimarcando un distacco profondo fra Ente Organizzatore e volontà reale della classe dirigente della Società, che non ha avuto la capacità di rispettare o di far rispettare gli impegni liberamente presi ed onorare fino in fondo gli obblighi e le responsabilità assunte ad inizio stagione.

Venuto meno il rapporto fiduciario tra Organizzazione e Società sportiva, in particolare tra la Servizi Sportivi Calcio e non solo ed il Borboruso nel Cuore, che è alla base di un qualsiasi rapporto sportivo basato sulla lealtà, sulla correttezza e sulla sportività, valori imprescindibili e non negoziabili in base alle convenienze di parte e del momento.

In virtù di tutto quanto sopra esposto e preso in considerazione il Comunicato ufficiale n.1 relativo al Campionato ed alla Coppa Calabria amatori ASC A11 over 35 del 10.07.2024, contenete norme di partecipazione che così statuisce "l'Organizzazione comunque si riserva di valutare insindacabilmente la richiesta d'iscrizione ai campionati, in quanto la partecipazione deve considerarsi esclusivamente ad invito";

visto l'art. 1 comma 1 del C.G.S. "Il presente codice di giustizia sportiva disciplina le fattispecie di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare...omissis....";

visto l'art. 2 comma 1 del C.G.S. "Il codice si applica alle Società, ai dirigenti, agli ufficiali di gara....omissis..";

visto l'art. 4 comma 1 del C.G.S. "I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne dell'Ente (NOIE), nonché delle altre norme ed osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva";

visto l'art. 4 comma 2 del C.G.S. "In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni di cui all'art. 8 comma 1 lettere i) ed m)";

visto l'art. 6 comma 1 del C.G.S. "la Società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme vigenti";

visto l'art. 8 comma 1 lettere i) ed m) del C.G.S. "le Società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme dell'Ente e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punite con una o più sanzioni commisurate alla gravità ed alla natura dei fatti commessi....omissis...", "esclusione dal campionato di competenza....omissis", "esclusione o non ammissione dalla partecipazione alle manifestazioni organizzate dall'Ente";

L'ORGANIZZAZIONE SERVIZI SPORTIVI CALCIO E NON SOLO – A.S.C. CALCIO CALABRIA COMUNICA CHE LA SOCIETA' BORBORUSO NEL CUORE IL PROSSIMO ANNO AGONISTICO NON FARA' PIU' PARTE DEI RUOLI DELLE SQUADRE PARTECIPANTI AI DIVERSI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL NOSTRO ENTE.

Auguriamo alla Società Borboruso nel Cuore le migliori fortune sportive, se vorrà, in altri Enti, la Servizi Sportivi Calcio e non solo Vi ringrazia per la Vs. partecipazione ai nostri Campionati per tutti questi lunghi otto anni, ma nostro malgrado le strade oggi si dividono.

AD MAIORA SEMPER Borboruso nel Cuore.

Lamezia Terme 13.05.2025

IL RESPONSABILE

Patrizio Gemello